

- (8) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per l'etofumesato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.
- (9) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La voce «papaia» è inserita nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 1 VI) (frutte varie) fra le voci «olive» e «frutti della passione». La voce «manioca» è inserita nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE alla categoria 2 I) (radici e tuberi) fra le voci «carote» e «sedani-rapa».

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- 1) nell'allegato II le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetozina e tiabendazolo sono sostituite da quelle dell'allegato I della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II sono aggiunte quantità massime di residui di etofumesato come indicato nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 aprile 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione